

Stepchild adoption incrociata a Coppia omogenitoriale

Presupposti

Tribunale dei Minorenni di Roma – Sentenza del 30.12.2015

La Sentenza emessa dal Tribunale dei minorenni di Roma è particolarmente rilevante poiché ha stabilito che può essere disposta, a favore dei componenti della coppia omogenitoriale, l'adozione del figlio del rispettivo partner in base all'art. 44 comma 1 lettera d) della Legge n. 184 del 1983 se con ciò si realizza il preminente interesse del minore.

Nel caso concreto, con due separati ricorsi proposti in pari data, due donne legate da tempo da una relazione sentimentale e poi conviventi, hanno chiesto che fosse disposta, rispettivamente e nei confronti di ciascuna di esse, l'adozione della figlia della propria compagna.

Le ricorrenti hanno argomentato come la fattispecie concreta ben potesse essere sussunta nell'ipotesi di cui all'art. 44 comma 1 lettera d) della legge n. 184 del 1983 ritenendo che l'espressione "impossibilità di affidamento preadottivo" debba intendersi come affidamento preadottivo di diritto e non di fatto.

Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha accolto entrambi i ricorsi osservando che nella normativa di settore non v'è alcun divieto, per la persona singola, quale che sia il suo orientamento sessuale, ad adottare.

In particolare il Tribunale osserva che :

“Esclusivamente per l'adozione legittimante, sia nazionale sia internazionale, la legge richiede che ad adottare siano due persone coniugate, cioè unite da matrimonio, riconosciuto dall'ordinamento italiano e che rispettino i previsti limiti di età; ma il legislatore, oltre all'adozione piena, ha previsto un'altra ipotesi di adozione che si denomina adozione in casi particolari. Questa forma di adozione, in ossequio al principio dell'interesse superiore del minore, può essere proposta anche da persona singola, ai sensi del combinato disposto dell'art. 44 lettera d) e dell'art. 7 della medesima L. 184 | 83. E nessuna limitazione è prevista espressamente, o può derivarsi in via interpretativa, con riferimento all'orientamento sessuale dell'adottante o del genitore dell'adottando, qualora tra di loro vi sia un rapporto di convivenza.”

L'adozione in casi particolari mira a realizzare l'interesse del minore ad una famiglia in quattro specifiche ipotesi in cui il legislatore ha ampliato il novero dei soggetti legittimati a diventare genitori adottivi; per altro verso ne ha semplificato la procedura.

La ratio di tale ulteriore forma di adozione si manifesta compiutamente nell'art. 57 n. 2 della Legge citata, che impone al Tribunale di verificare se l'adozione ex art 44 realizzi il preminente interesse del minore.

Nella fattispecie in esame il minore può essere adottato (ex art 44 comma 1 lettera d) quando, pur non essendovi le condizioni dell'adozione legittimante, vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

L'impossibilità di affidamento preadottivo può essere non solo di fatto, ma anche di diritto ed in tal modo si permette di tutelare rapporti di genitorialità più compiuti e completi.

Invero, tale interpretazione estensiva è stata recepita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 383/99 secondo cui proprio la disciplina dell'adozione in casi particolari si caratterizza per l'assenza delle condizioni previste dall'art. 7 (cioè accertamento dello stato di abbandono del minore) purché l'adozione risulti rispondente all'interesse superiore del minore.

Da ultimo, il Tribunale argomenta come alla conclusione in favore dell'adozione non debba ostare il fatto che i conviventi siano dello stesso sesso. Questo sia perché l'art 44 comma 1 lettera d) non discrimina tra coppie conviventi eterosessuali e omosessuali sia perché è tutto da dimostrare che sia dannoso per lo sviluppo del bambino il fatto di vivere incentrato in una coppia omosessuale.

Infine, una lettura diversa dell'art. 44 esporrebbe ad un conflitto sia con il dato costituzionale (art 3 Cost.) che col dettato della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 8 e 14).

Collegamento ipertestuale :

<http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/04/step-child-adoption-incrociata>